



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902292
del 18/05/2016**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Francesca Patanè

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilit 
in data 25/05/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2205 del 25/05/2016

**Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4526 del 30/06/2010 e successiva integrazione DD R. U. 4954 del 07/07/2010 e modificato con DD R. U. 1894 del 08/05/2015 ai sensi del D. Lgs 152/2006 art 29-nonies c. 1)
Impresa: Procter & Gamble Italia S. p. A. Sede legale: viale Giorgio Ribotta, 11 - Roma
Stabilimento: Via Ardeatina 100 Pomezia Localita' Santa Palomba (Roma) .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Francesca Patanè;

PREMESSO CHE:

- con D.D. R.U. 4526 del 30/6/2010, modificata con D.D. R.U. 4954 del 7/7/2010, la Procter & Gamble Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC:

codice 4.1 lettera k - *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie.*

il codice IPPC 4.1.k. era riportato nell'Allegato I del D.Lgs. 59/05, il quale è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 128/10 (secondo correttivo al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Il codice IPPC 4.1.k non compare più nella norma vigente (Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e l'attività Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti organici di base come tensioattivi e agenti di superficie è listata con il codice IPPC 4.1.m. pertanto la lettera k si intende sostituita dalla lettera m.

- con D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015 il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PMeC integralmente sostituiti;

VISTI

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies e ss.mm.ii.;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;
- la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia;
- la Deliberazione della Regione Toscana n° 885 del 18 ottobre 2010 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 27/10/2010);
- il D.G.R. 2 febbraio 2012 n. IX/2970 della Regione Lombardia;
- il D.G.R. 5 aprile 2011 n. 648 della Regione Puglia;
- la nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2008 PG n. 187404;

- il D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547 della Regione Marche;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” che, al comma 3 dell’art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

VISTE altresì le seguenti circolari:

- la circolare della Città metropolitana di Roma Capitale prot. n. 159536 del 23/10/2015 sulle analisi delle acque e suolo e scarichi;
- la circolare della Città metropolitana di Roma Capitale prot. n. 5576 del 14/01/2016 su sospensione attività.

PRESO ATTO CHE

- con nota del 22/01/2016 recepita al protocollo con n. 12303 del 25701/2016 la Società Procter & Gamble Italia S.p.A. chiede una modifica all'assetto dell'impianto, sito in Via Ardeatina, 100 - Pomezia - Località Santa Palomba (Roma) e consistente in:
 1. Attivazione linea produttiva di detersivi liquidi “G5” che prevede il potenziamento dell’attuale capacità produttiva dei detersivi liquidi attraverso l’installazione della nuova linea denominata “Standard Goldie” o “G5” (analoga alla linea G3 esistente). Tale processo produttivo sarà ricompreso nell’attività IPPC 3 del reparto HDL (Heavy Duty Liquid) già autorizzata nell’AIA vigente. Contestualmente si provvederà a dismettere la linea 2 utilizzata per il confezionamento di detersivi liquidi di piccolo formato;
 2. dismissione della attività IPPC 2 di produzione dei detersivi in polvere che viene effettuata nel reparto di produzione (MSG - Making Syntetic Granules) e nel reparto di confezionamento (PSG);
 3. ampliamento dell’attuale magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti e distribuzione. Il magazzino già ricompreso nell’AIA vigente, rappresenta una attività “NON IPPC”. L’intervento in progetto configurerà lo stabilimento di Pomezia come Centro di Distribuzione multi-brand e multi-categoria a servizio del Centro e Sud Italia.
- Nella stessa nota il Gestore evidenzia di voler effettuare la riorganizzazione delle attività di stabilimento, precedentemente descritta, in due step temporali successivi, presentando quindi due istanze separate di modifica non sostanziale dell’AIA vigente. Tale programmazione, secondo quanto dichiarato dal Gestore, è stata adottata principalmente al fine di consentire la dismissione controllata del reparto di produzione di detersivi in polvere per meglio gestire e minimizzare i connessi aspetti ambientali (ovvero emissioni in atmosfera, gestione degli scarti di magazzino e rifiuti connessi alla produzione, ecc.) e il conseguente avvio del centro di distribuzione logistica che occuperà, in parte, le aree lasciate libere dal reparto di produzione di detersivi in polvere.
- I due step previsti per la riorganizzazione si articolano come segue:

Step 1 che comprenderà:

1. l’attivazione della nuova linea G5 con realizzazione di n. 3 camini e la contemporanea dismissione della linea 2 (attività IPPC 3);
2. la dismissione parziale della produzione di detersivi in polvere (attività IPPC 2) con conseguente

- riduzione della produzione di reparto, attraverso la disattivazione del processo ad umido di produzione della polvere base e dismissione di n. 20 camini sul totale dei n. 70 di stabilimento;
3. il parziale ampliamento del magazzino attuale;

Step 2 che comprenderà la totale dismissione della produzione di detersivi in polveri (attività IPPC 2) e il completamento del progetto di ampliamento del magazzino.

- La presente modifica riguarda solo ed esclusivamente lo Step 1 oggetto specifico di istanza di modifica.
- All'istanza sopracitata risulta allegata la seguente documentazione: la relazione tecnica relativa alle modifiche da apportare, lo studio previsionale di impatto acustico, la Scheda C – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare, la Scheda B – Dati e Notizie sull'impianto da autorizzare, gli Allegati alla scheda B (planimetrie aggiornate) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) modificato.

CONSIDERATO CHE

- Le modifiche in progetto previste per il reparto HDL di produzione dei detersivi liquidi consistono nella costruzione di una nuova linea di confezionamento denominata "G5" o "Standard Goldie" e nello smantellamento della linea 2 di confezionamento. Tali modifiche permetteranno quasi di raddoppiare la capacità massima produttiva del reparto HDL (Attività IPPC 3) che passerà da 262.800 ton/anno a 551.880 ton/anno;
- la capacità massima produttiva dello stabilimento subisce una diminuzione passando da 1.180.007,04 ton/anno a 1.031.087,04 ton/anno in quanto viene dimessa la linea di produzione dei detersivi in polvere;
- la capacità produttiva di uno stabilimento sottoposto ad AIA costituisce un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso e, sebbene per gli impianti chimici non siano vigenti soglie per l'applicazione della parte II del D.Lgs 152/06, nel caso di specie tale valore diminuisce;
- la linea G5 avrà una lunghezza di circa 100 metri e sarà installata all'interno di un nuovo edificio denominato HDLP in un'area dove sono attualmente presenti delle aiuole. Per realizzare tale edificio sarà rimossa una vasca Imhoff la quale tuttavia sarà sostituita da pozzetto e pompa rilancio per l'invio diretto dei reflui sanitari alla seconda vasca Imhoff situata a monte dell'impianto di fitodepurazione (bacini di lagunaggio), già autorizzata con DD 1894/15;
- il gestore, inoltre prevede di riutilizzare per scopo irriguo parte delle acque meteoriche che provengono dai tetti del nuovo edificio HDLP (acque di seconda pioggia o acque meteoriche non contaminate) e che a tale scopo, verrà realizzata una vasca di accumulo da circa 3 m³ per le acque da recuperare e sarà installato un pluviometro che comanderà l'apertura di una valvola di derivazione per il convogliamento delle acque di prima pioggia (corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia per ogni evento meteorico) verso l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dello stabilimento e la chiusura della suddetta valvola per consentire la raccolta delle acque di seconda pioggia (quelle successive ai primi 5 mm di pioggia per ogni evento meteorico e fino al riempimento del serbatoio) nella vasca di accumulo;
- la dismissione del reparto di produzione detersivi in polvere è stata programmata in due Step distinti e solo nel secondo step, non oggetto della presente modifica, l'intero reparto sarà smantellato. Nello Step 1 sarà dismesso il processo in umido della produzione di polvere base, che comporterà l'eliminazione delle Fasi 2.1, 2.2 e 2.4 della produzione e quindi conseguente riduzione della capacità massima produttiva di reparto da circa 613.200 ton/anno a 175.200 ton/anno. In tale Step rimarrà attiva la Fase 2.3 del processo di additivazione prodotti a secco

alla quale quindi corrisponderà la capacità massima produttiva di 175.200 ton/anno. Tale processo sarà esercito fino alla eliminazione dello stock esistente della polvere base già preparata nella fase 2.2;

- conseguentemente alla disattivazione delle Fasi 2.1, 2.2 e 2.4 della produzione di detersivi in polvere, nello Step 1 si avrà: la dismissione di n. 20 sul totale dei n. 70 camini di stabilimento (in particolare eliminazione dei camini E1, E6, E15, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E45, E46, E47, E48, E49, E51, E52, E53, E54, E55; la messa in fuori servizio del Duct Burner MSG, il quale, di fatto, è totalmente dedicato alla fornitura del vapore alla torre di essiccazione; la riduzione di produzione di vapore anche dal generatore BONO;
- nel nuovo edificio HDLP saranno installati 3 nuovi camini (E74, E75 ed E76), la modifica in oggetto comporterà un assetto che prevede 53 camini in funzione a fronte dei 70 camini esistenti e dei 20 da dismettere;
- l'ampliamento del magazzino (attività non IPPC) avverrà contemporaneamente alla dismissione del reparto polveri e interesserà entrambi gli step di modifica previsti.

CONSIDERATO, inoltre, CHE tali modifiche comportano:

- per quanto riguarda i consumi di materie prime, le modifiche impiantistiche previste nello Step 1 sono da ricondursi alla cessazione dell'approvvigionamento di tutte le materie prime utilizzate per la produzione di detersivi in polvere e l'incremento dell'approvvigionamento delle materie prime del reparto HDL (produzione detersivi liquidi);
- per quanto riguarda le relative aree di stoccaggio vengono eliminate le aree di stoccaggio del parco serbatoi A e che al momento non vengono smantellati i serbatoi e le relative aree di contenimento;
- l'incremento della capacità produttiva del reparto HDL potrebbe comportare un potenziale aumento dell'approvvigionamento delle materie prime che saranno consumate in tale reparto, tuttavia, secondo quanto dichiarato dal gestore, ciò non corrisponderà ad una effettiva modifica delle aree di stoccaggio (parco serbatoi A3 e A4), poiché in tale eventualità si modulerà solo la frequenza di approvvigionamento dei materiali. Analoga modalità di gestione sarà adottata anche per gli stoccaggi dei prodotti finiti del reparto HDL;
- una variazione dei consumi idrici, necessitando di un incremento di acqua approvvigionata, senza tuttavia comportare, secondo quanto dichiarato dal Gestore, una variazione dei volumi di acqua attualmente autorizzati. Le variazioni introdotte sul bilancio idrico globale nello Step 1 consisteranno in un potenziale incremento del consumo di acqua del reparto HDL a fronte del potenziale incremento di capacità produttiva di tale reparto. Nello specifico, si stima un limitato incremento di consumi di acqua al netto della riduzione dovuta alla dismissione della Linea 2;
- una riduzione dei consumi idrici di circa 2.500 m³/anno a fronte della riduzione della capacità produttiva del reparto produzione di detersivi in polvere nello Step 1;
- per i consumi idrici futuri dell'intero stabilimento un incremento di circa 18.552 m³/anno (ovvero 21.052 – 2.500 m³/anno) pari a circa il 5,5% in confronto ai prelievi storici del 2014;
- nessun cambiamento nella rete di approvvigionamento e distribuzione se non relativamente alla realizzazione del nuovo edificio;
- una riduzione dei consumi elettrici di stabilimento da ca. 23.000 MWh/anno a ca. 20.000 MWh/anno della nuova configurazione (Step1) rispetto ai consumi dell'anno 2014;
- relativamente ai consumi di combustibili una consistente riduzione del consumo di metano (che passa da ca. 7.900.000 Sm³/anno registrati nell'anno 2014 a ca. 4.800.000 Sm³/anno stimati per la nuova configurazione). Restano invece pressoché invariati i consumi di gasolio (ca. 11.500 litri) per l'alimentazione dei gruppi elettrogeni;
- per le emissioni in atmosfera, la dismissione di 20 punti di emissioni in atmosfera associati alla produzione di detersivi in polvere (Attività IPPC 2) e l'attivazione di 3 nuovi punti associati alla

nuova linea G5 del reparto HDL (Attività IPPC 3). I 3 nuovi punti di emissioni in atmosfera saranno denominati: E74 – ACS HDL 3; E75 - ACS HDL 4; E76 - ACS HDL 5. Questi 3 camini costituiscono punti di aspirazione delle aree di lavoro dedicate al lavaggio, imbottigliamento e dosaggio delle materie prime. In analogia agli analoghi camini delle linee di confezionamento esistenti, le emissioni conterranno possibili tracce di SOV. Per questi 3 nuovi camini non è previsto l'installazione di sistemi di trattamento fumi. In seguito alle modifiche dello Step 1, lo stabilimento sarà dotato di 53 camini. I 20 punti di emissioni in atmosfera associati alla produzione di detersivi in polvere (Attività IPPC 2) che si intendono dismettere sono tutti relativi alla produzione del detersivo in polvere. Il Gestore dichiara che, nonostante rimarranno degli stock residui di materie prime nel parco serbatoi A2, le materie prime non saranno più approvvigionate pertanto i relativi punti di emissione dei serbatoi di stoccaggio che sono utilizzati per l'aspirazione in fase di carico/approvvisionamento, possono essere dismessi;

- ai fini del potenziale incremento della capacità produttiva del reparto HDL, un incremento di ore di funzionamento dei camini esistenti E71 (Linea 1, 3 conf. HDL) e E72 (Linea 2 e LPD Conf. HDL) e, conseguentemente, di quelli relativi alle utilities di stabilimento, ovvero il camino E.1.1 del cogeneratore e il camino E34 della caldaia a vapore. In sintesi si passerebbe per il camino E.1.1 da 7.500 ore a 8.750, mentre per il camino E34 (caldaia a vapore) da 5100 ore a 8760 ore. Per quanto riguarda i camini E71 ed E72 chiedono 8.760 ore di funzionamento per entrambi ma non è possibile riferirsi alle ore autorizzate in quanto tali camini sono stati inseriti in una integrazione successiva senza riferimento alle ore di funzionamento;
- una diminuzione del flusso di massa totale annuo di polveri, Ossidi di Azoto, SOV e CO ed un aumento degli ossidi di zolfo SO_x – (incremento dovuto dall'aumento delle ore di funzionamento della caldaia a vapore - camino E34);
- delle variazioni di tipo impiantistico ai sistemi di collettamento delle acque reflue industriali, delle acque reflue meteoriche e delle acque reflue civili;
- la modifica della configurazione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti attualmente utilizzate, come approvate nella D.D. R.U. 1894/15. Le modifiche in atto con lo Step 1 consisteranno nella eliminazione di aree di deposito temporaneo R9a, R10 e R29 dei rifiuti prodotti nelle Fasi 2.1, 2.2, 2.4 della produzione di detersivi in polvere che si prevede di dimettere e nell'eliminazione delle aree di deposito temporaneo R23, R24, R24A. Infatti tali aree accolgono una così piccola quantità di rifiuti che razionalmente è più opportuno gestire mediante il processo di microraccolta di stabilimento e stocarli nel deposito temporaneo R7 ed R8. I volumi complessivi totali della nuova configurazione delle aree di deposito temporaneo risultano essere: 240,5 m³ per i rifiuti pericolosi; 481 m³ per i rifiuti non pericolosi;
- per le sorgenti sonore di stabilimento la dismissione di 2 compressori (di cui uno di back-up) localizzati nei pressi del confine Ovest, all'interno della sala compressori MSG, ovvero ad uso esclusivo del processo ad umido reparto MSG e l'installazione di 2 nuove stazioni di compressore (ogni stazione comprende 1 compressore normalmente in funzione ed 1 di back-up), di cui una verrà posizionata all'esterno del magazzino D nei pressi del “Distribution Center”, a servizio dei magazzini e identificata con sorgente rumorosa RUM4, e l'altra nella parte centrale dello stabilimento in prossimità della centrale termica ed identificata con sorgente rumorosa RUM5, a servizio delle utilities di stabilimento (caldaia, cogenerazione e trattamento acqua potabile); tale stazione, nello Step 2 delle modifiche, sostituirà quelle attualmente utilizzate per la fase 2.3 di produzione detersivi in polvere e delle utilities di stabilimento. Si prevede che i nuovi compressori saranno in funzione sia durante il periodo diurno che notturno.

PRESO ATTO, ALTRESI, CHE:

- con nota ns prot. 18949 del 04/02/2016 la Società, in seguito all'incontro tenutosi presso gli uffici dello Scrivente Servizio, ha trasmesso chiarimenti relativi a: sostituzione tabella C2 del PMeC, parco serbatoi A2 specificando che alcuni serbatoi rimarranno in servizio per la gestione delle acque reflue mentre per altri si valuta un possibile riutilizzo per altri scopi e, aree di deposito temporaneo dei rifiuti specificando che la capacità di deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi andrà a ridursi di 30 metri cubi mentre quelli non pericolosi di 50 metri cubi stimando complessivamente un riduzione dei rifiuti totali pari a 80 tonnellate;
- con nota ns prot. 20233 del 08/02/2016 si comunica ad ARPA Lazio che tali modifiche sono non sostanziali e si trasmette il PMeC proposto dalla Società PROCTER & GAMBLE S.p.A. e la documentazione tecnica prodotta;
- con nota ns prot. 20246 del 08/02/2016 si comunica al Comune di Pomezia che la Società PROCTER & GAMBLE S.p.A. ha presentato in data 22 gennaio 2016 istanza di modifica dell'AIA e che questa Amm.ne per le opportune valutazioni, trasmette copia dell'istanza e la documentazione relativa all'impatto acustico;
- con nota ns prot. 21268 del 09/02/2016 si chiede alla Regione Lazio di voler valutare le considerazioni riportate nella istanza di modifica, comunicando, ove ritenuto opportuno, entro i trenta giorni stabiliti per la verifica istruttoria, eventuali osservazioni circa la necessità di espletamento o meno della procedura di verifica di assoggettabilità e/o di VIA per gli interventi in progetto presso lo stabilimento di Procter & Gamble di Pomezia;
- con nota ns prot. 21274 del 09/02/2016 si comunica alla Società che le modifiche proposte sono state ritenute come non sostanziali ed è stato avviato il relativo procedimento amministrativo;
- con nota ns prot. 22595 del 11/02/2016 la Società ha trasmesso copia del PMeC aggiornato con la correzione della tabella C2 e chiarimenti circa la richiesta di modifiche da apportare ai punti E71 ed E72 specificando che tali modifiche sono puramente formali in quanto sono cambiate le loro descrizioni identificative e le ore di funzionamento andando ad uniformarle ai nuovi punti di emissione del reparto HDL calcolate alla massima capacità produttiva;
- con nota ns prot. 24929 del 15/02/2016 si trasmette ad ARPA Lazio la comunicazione della Società (ns prot. 18949 del 04/02/2016) in merito a chiarimenti relativi all'incontro tenutosi con la Società stessa presso gli uffici dello Scrivente Servizio in data 4 febbraio 2016;
- con nota 0016793 del 07/03/2016, ns prot. 39548 del 07/03/2016, ARPA Lazio comunica che la trasmissione della propria valutazione di competenza ex art. 29-quater comma 6 del D.Lgs 152/06, viene resa solo nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29-quater comma 5 della Parte II al D.Lgs 152/06;
- alla data odierna non risultano pervenute osservazioni o richieste di chiarimenti da parte di Regione Lazio e Comune di Pomezia per cui si ritiene assunto il silenzio assenso ai sensi della legge 241/90 da parte degli enti indicati;
- con nota acquisita al prot 53640 del 04/04/2016 la società ha comunicato l'avvenuta dismissione dei camini E1, E6, E15, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E45, E46, E47, E48, E49, E51, E52, E53, E54, E55.

CONSIDERATO, inoltre che

- con nota prot. 53794 del 04/04/2016 è stato comunicato alla Società l'intenzione di apportare le seguenti modifiche, viste le osservazioni rilevate da ARPA Lazio con nota 0020043 del

18/03/2016, ns prot. 47468 del 18/03/2016, relativamente alle emissioni in atmosfera, ed in particolar modo adeguare le prescrizioni autorizzative dei camini E1.1 e E34 alla normativa vigente prescrivendo, integrando conseguentemente l'Allegato tecnico ed il PMeC:

1. Camino E1.1(> di 3MWt):

- Prevedere misurazioni in continuo per la portata e per l'ossigeno, ai sensi del PRQA della Regione Lazio;
- modificare il valore limite autorizzato per il parametro polveri fissandolo pari 5 mg/Nm³ ;
- inserire il parametro SO₂ tra i parametri da monitorare fissando il valore limite di emissione pari a 30 mg/Nm³, come previsto nel PRQA;
- deve essere riportato il valore di riferimento per l'ossigeno.

2. Camino E34 (> di 6MWt):

- Prevedere misurazioni in continuo per la portata e per l'ossigeno, ai sensi del PRQA della Regione Lazio;
 - modificare il valore limite autorizzato per il parametro NO_x fissandolo pari 200mg/Nm³ ;
-
- con nota prot. 53794 del 04/04/2016 è stato fissato il termine di 10 giorni il termine entro il quale la Società può far pervenire alla scrivente Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, osservazioni, memorie scritte e documenti che ritiene opportuni, in merito alle modifiche comunicate con la stessa nota.
 - La società con note del 14/04/2016 e 29/04/2016, acquisite rispettivamente ai prot. 64958 del 09/05/2016 e 64975 del 09/05/2016, ha comunicato che nulla ha da osservare circa le modifiche essendo, le stesse, adeguamenti a norme di legge, richiede però un congruo tempo per l'istallazione delle apparecchiature necessarie per i monitoraggi in continuo per i nuovi parametri. La società rileva inoltre che a norma dell'art.6 del PRQA della Regione Lazio non è previsto un monitoraggio in continuo per il parametro NO_x relativamente ai due camini (E1.1 1 (motore a combustione interna > di 3MWt e E34 impianto a focolare > di 6MWt).

SI RITIENE

di prescrivere 30 giorni dall'emissione del provvedimento per l'istallazione delle apparecchiature per il monitoraggio in continuo di portata e ossigeno;

di accogliere la modifica proposta dal gestore e pertanto di adeguare all'art. 6 del PRQA le prescrizioni relativa ai camini E1.1 ed E34 prescrivendo:

1. Camino E1.1(motore a combustione interna con potenzialità di 11.151 MWt):

- Inserimento delle misurazioni in continuo per la portata e per l'ossigeno, ai sensi del PRQA della Regione Lazio;
- modifica del valore limite autorizzato per il parametro polveri fissandolo pari 5 mg/Nm³;
- inserimento del parametro SO₂ tra i parametri da monitorare fissando il valore limite di emissione pari a 30 mg/Nm³, come previsto nel PRQA;
- inserimento del valore di riferimento per l'ossigeno;
- Modifica della modalità di campionamento da continuo a discontinuo per il parametro NO_x ai sensi del punto b. dell'articolo 6 del PRQA.

2. Camino E34 (impianto a focolare con potenzialità d 11.622MWt):

- Inserimento delle misurazioni in continuo per la portata e per l'ossigeno;
- modifica del valore limite autorizzato per il parametro NOx fissandolo pari 200 mg/Nm³ ai sensi dell'art. 6 punto a. del PRQA della Regione Lazio modificando altresì la modalità di controllo da continuo a discontinuo;

CONSIDERATO, a seguito di istruttoria allegata agli atti del fascicolo, CHE:

per le richieste avanzate dal Gestore il competente ufficio del Dipartimento IV Servizio 4 ha valutato tali richieste come modifiche non sostanziali in quanto:

dall'analisi degli stessi, così come presentati dalla Società, non si evincono effetti negativi e significativi sull'ambiente;

tale modifica, aggiunta alla precedente modifica di cui alla DD R.U. 1894 del 08/05/2015 (presa d'atto dell'installazione di un nuovo serbatoio da 40 tonnellate, per lo stoccaggio di Soda Caustica, riorganizzazione e ribilanciamento dei punti di emissione e di monitoraggio, modifica della portata di emissione dei camini E55 ed E30 ed eliminazione del punto di emissione del camino E29, diversificazione degli scarichi idrici, inserimento, nell'allegato tecnico, dei punti di emissione poco significativi) comunque non determina evidenti effetti cumulati negativi e significativi sull'ambiente in quanto non aumenta il carico emissivo in atmosfera, non viene modificata la qualità e quantità degli scarichi idrici, non vengono prodotti ulteriori rifiuti né quantitativamente né qualitativamente e non risultano evidenti impatti acustici peggiorativi rispetto all'esistente.

si ritiene necessario valutare la significatività o meno della modifica proposta, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale trattandosi di impianto da realizzare;

la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma come citato in premessa, è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica;

tali regolamenti presentano un impianto omogeneo nel trattare la materia e solo qualche specifica difformità che non incide nel caso di specie;

nell'intento di assicurare condizioni omogenee a livello nazionale di trattamento degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC, si ritiene di valutare la sostanzialità o meno della modifica facendo riferimento ai citati Regolamenti Regionali i quali definiscono modifiche non sostanziali ma che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione:

- revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti purché non comportino l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose o un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, superiore al 50%;
- la modifica del PMeC;
- la variazione del sistema di gestione rifiuti;

e considerano modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione:

- l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività IPPC;

CONSIDERATO, inoltre, che:

l'art.29-nonies del D.lgs.152/06, dispone testualmente: “omissis...l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che **le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis)**, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;

l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.Lvo 152/2006 stabilisce cosa si intenda per **modifica sostanziale** di un impianto, ovvero:

“Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:

la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, **producano effetti negativi e significativi sull'ambiente**. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, **è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”**;

alla luce di quanto sopra indicato la modifica è stata ritenuta dalla Autorità Competente come **non sostanziale, ma che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione** in quanto:

- la realizzazione del nuovo fabbricato non comporta impatti sulle matrici aria, acqua e suolo in quanto la rete fognaria, la rete di approvvigionamento idrico e la gestione delle acque meteoriche vengono opportunamente adeguate alla nuova configurazione impiantistica e sottoposte a specifiche prescrizioni;
- i nuovi punti di emissione non comportano aumenti significativi delle concentrazioni dei singoli inquinanti e non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose o un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, superiore al 50% ed inoltre vengono eliminati altri 20 punti di emissione;
- non aumenta la produzione di rifiuti;
- non aumentano, anzi diminuiscono, i consumi specifici di energia mentre aumenta in percentuale molto bassa l'uso della risorsa idrica pur nel limite della concessione e, comunque non comporta effetti negativi e significativi sull'ambiente e viene considerata, dai citati regolamenti regionali, come modifica non sostanziale;
- in ogni caso viene modificata la struttura produttiva dell'azienda, viene inserito un nuovo edificio, viene modificata la rete idrica, vengono inseriti tre nuovi punti di emissione dismettendone 20. Tali modifiche necessitano di essere evidenziate in un atto che, oltre a prendere in considerazione gli aspetti ambientali di tali interventi, detti le opportune prescrizioni e prenda atto delle nuove planimetrie.

CONSIDERATO ALTRESI' opportuno, ai fini di un controllo preciso e completo:

- eliminare nell'allegato tecnico tutte le prescrizioni cui il gestore ha ottemperato alla data di esecutività del presente atto;
- aggiornare alcune prescrizioni come da modifiche approvate o ai sensi di legge o dalle circolari emesse da questa Amministrazione riportate in premessa;
- aggiornare e/o adeguare i contenuti dell'Allegato Tecnico con i riferimenti normativi vigenti ed ai sensi delle modifiche non sostanziali approvate;
- aggiornare e/o adeguare i contenuti dell'Allegato Tecnico e del PMeC anche in seguito alle considerazioni avanzate da ARPA Lazio in fase istruttoria;
- modificare il PMeC relativamente alla tabella C1 (Consumo Materie Prime e Ausiliarie), alla tabella C3 (Consumo Energia), alla tabella C4 (Consumo Combustibili) e C5 (Emissioni in Aria);
- prendere atto delle seguenti Planimetrie: Planimetria B19 (Approvvigionamento idrico), Planimetria B20 (Punti emissione in atmosfera), Planimetria B20 bis (Individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera), Planimetria B21 (Acque reflue di stabilimento), Planimetria B22 (Stoccaggio materie prime e rifiuti), Planimetria B22 bis (Individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - particolare n.1 del Parco Serbatoi A4 e particolare n. 3 del Parco Serbatoi A3), Planimetria B22 ter (Individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - particolare n.4 del Parco Serbatoi A1), Planimetria B23 (Sorgenti Sonore);

RITENUTO OPPORTUNO:

autorizzare la modifica non sostanziale proposta dal Gestore e consistente in:

- attivazione della nuova linea G5 con realizzazione di n. 3 camini e la contemporanea dismissione della linea 2 (attività IPPC 3);
- dismissione parziale della produzione di detersivi in polvere (attività IPPC 2) con conseguente riduzione della produzione di reparto, attraverso la disattivazione del processo ad umido di produzione della polvere base e dismissione di n. 20 camini sul totale dei n. 70 di stabilimento;
- parziale ampliamento del magazzino attuale;
- approvare le seguenti planimetrie, relative alle modifiche innanzi citate, che vengono allegate al presente atto e ne costituiscono parte integrante:
 - Planimetria B19 - approvvigionamento idrico (Allegato 1)
 - Planimetria B20 - punti di emissione in aria (Allegato 2)
 - Planimetria B20 bis - con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera (Allegato 3)
 - Planimetria B21 – acque reflue di stabilimento (Allegato 4)
 - Planimetria B22 – stoccaggio materie prime e rifiuti (Allegato 5)
 - Planimetria B22 bis – con individuazione delle aree per lo stoccaggio materie prime e rifiuti parco serbatoi A3 e A4 (Allegato 6)
 - Planimetria B22 ter – con individuazione delle aree per lo stoccaggio materie prime e rifiuti parco serbatoi A1 (Allegato 7)
 - Planimetria B23 – sorgenti sonore (Allegato 8)
- sostituire integralmente l'Allegato Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo prendendo atto

delle modifiche innanzi citate e delle considerazioni avanzate da ARPA Lazio in fase istruttoria, al fine di consentire una lettura più uniforme del provvedimento autorizzativo finale, alla luce delle integrazioni/modifiche apportate in entrambi i documenti (Allegato Tecnico e Piano di Monitoraggio e Controllo);

- evidenziare che il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1) di AUTORIZZARE LE MODIFICHE NON SOSTANZIALI alla D.D. R.U. 4526 del 30/6/2010, e successive integrazioni di cui alla D.D. R.U. 4954 del 7/7/2010 e alla D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015, così come puntualmente riportate in premessa, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo congiuntamente alle seguenti planimetrie:

- Planimetria B19 - approvvigionamento idrico (**Allegato 1**)
- Planimetria B20 - punti di emissione in aria (**Allegato 2**)
- Planimetria B20 bis - con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera (**Allegato 3**)
- Planimetria B21 – acque reflue di stabilimento (**Allegato 4**)
- Planimetria B22 – stoccaggio materie prime e rifiuti (**Allegato 5**)
- Planimetria B22 bis – con individuazione delle aree per lo stoccaggio materie prime e rifiuti parco serbatoi A3 e A4 (**Allegato 6**)
- Planimetria B22 ter – con individuazione delle aree per lo stoccaggio materie prime e rifiuti parco serbatoi A1 (**Allegato 7**)
- Planimetria B23 – sorgenti sonore (**Allegato 8**)

2) di **sostituire integralmente sia l'Allegato Tecnico che il PMeC** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. R.U. 4526 del 30/6/2010, e successive integrazioni di cui alla D.D. R.U. 4954 del 7/7/2010 e alla D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015, **con l'Allegato Tecnico ed il PMeC allegati al presente atto**, di cui costituiscono parte integrante e che raccolgono le modifiche non sostanziali citate in premessa oltre all'aggiornamento alla normativa vigente delle prescrizioni e all'eliminazione

delle prescrizioni adempiute;

3) di fare salve tutte le condizioni, le prescrizioni e la validità delle D.D. R.U. 4526 del 30/6/2010, R.U. 4954 del 7/7/2010 e R.U. 1894 del 08/05/2015, fino alla data di esecutività del presente atto;

4) di prescrivere l'istallazione dei sistemi di monitoraggio in continuo dei parametri portata e ossigeno per i camini E1.1 ed 34 **entro 30 giorni** dal rilascio del presente atto, comunicando alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA Lazio l'avvenuta istallazione;

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile all'ufficio scrivente della Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

DISPONE

1) la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Pomezia, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Valutazione Impatto Ambientale ed alla ASL RM/H;

2) di individuare il Dipartimento IV "Servizi di Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente", Servizio 4 "Procedimenti integrativi e Sanzioni Ambientali", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorno dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO